



Premessa

La rete delle 934 organizzazioni che compongono il Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio” ([/www.salviamoilpaesaggio.it](http://www.salviamoilpaesaggio.it)) esprime la propria soddisfazione nel registrare la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri nell’approvare un atto normativo che rappresenta **un importante passo in avanti verso la necessaria e urgente risposta a un problema di grande rilevanza per il nostro paese, come quello del consumo di suolo.**

Sono molti gli aspetti positivi contenuti nel DdL approvato – a iniziare dal **riconoscimento del suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile** – che intende allineare le politiche del nostro Paese agli **orientamenti espressi dalla Unione europea** e alla *roadmap* da essa suggerita a tutti gli Stati membri **per giungere al “consumo netto zero di suolo/territorio” entro il 2050.** Si ritiene comunque che, in considerazione della situazione di criticità registrata nel nostro Paese e certificata dai dati ISPRA (che mostrano un consumo di suolo pari a 8 metri quadrati ogni secondo), l’obiettivo dell’azzeramento debba essere anticipato e assicurato in tempi molto più brevi.

Il Forum ritiene che l’iter del DdL non sarà facile né, probabilmente, rapido e, come propria abitudine, **offre questo suo unanime contributo di proposte, integrazioni, osservazioni e critiche** all’attenzione del Governo, del Parlamento e della Conferenza Stato-Regioni **allo scopo di rendere l’impianto normativo proposto strettamente indirizzato verso gli alti obiettivi prefissi.**

Disegno di Legge sul “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”. Valutazione del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio

Questo documento **rappresenta la posizione ufficiale del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio** sul Disegno di Legge in oggetto, ed è strutturato in forma di analisi critica dei singoli articoli. L'intenzione del Forum è di valutare i potenziali effetti della Legge nella forma proposta, esprimendo apprezzamento dei contenuti condivisibili ovvero, per gli aspetti migliorabili, proposte di emendamento.

In Italia come in Europa il consumo di suolo fertile rappresenta una delle tendenze più deleterie degli ultimi decenni. Nel nostro Paese questo consumo si è mantenuto su livelli particolarmente elevati, con una media degli ultimi 50 anni stimata in oltre 90 ettari al giorno.

Per anni negletto, **questo tema molto sensibile ha fortunatamente ottenuto di recente l'attenzione che merita** da parte dei cittadini e delle forze politiche. Diverse iniziative sono state prese a livelli locali e nazionali, sotto la forma di proposte di modifica di leggi vigenti oppure risistemazione complessiva della materia. Ultima in ordine di tempo, l'iniziativa governativa oggetto di analisi nel presente documento.

Se l'approccio alla questione e l'impostazione generale appaiono lodevoli, **parte dei contenuti sembrano tuttavia ancora generici o deboli e lasciano perciò sperare in modifiche** che rendano il provvedimento più efficace e stringente.

Nel dettaglio, si osserva una **scarsa definizione dei tempi e modi** di raggiungimento degli obiettivi e l'**eccessiva complessità** di talune procedure (oggetto nel seguito di specifiche annotazioni del Forum). Ma forse il punto dell'intero impianto che rivela la debolezza più grave è costituito dall'**Art. 9, Disposizioni Transitorie e Finali: quest'articolo costituisce un vero e proprio salvagente non solo dei procedimenti edificatori approvati, ma addirittura di quelli “in corso”**, entrando in palese contraddizione con i presupposti e i principi stabiliti dallo stesso DdL.

In termini generali, **il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio valuta comunque l'attenzione rivolta al tema come un fatto positivo** e ritiene che l'iniziativa legislativa promossa dal Governo rappresenti **un autorevole tentativo di trovare soluzione**, non più differibile, **a un problema di dimensioni nazionali**. E, per rendere più esplicito l'obiettivo che si intende raggiungere, il Forum suggerisce di caratterizzare sin dal titolo i contenuti delle norme in discussione, proponendo la modifica: **“Progressivo arresto del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”**.

Di seguito, l'analisi del testo con le nostre osservazioni e proposte articolo per articolo.

Art. 1: Finalità

| | |
|--|---|
| <p>§1. “La presente legge in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione e gli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e di una pianificazione urbanistica che tenga conto delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici”.</p> | <p>Si apprezzano profondamente tutti i richiami, i principi e le finalità evidenziati; in particolare, il richiamo all’Art. 9 della Costituzione, il fine di tutela del paesaggio, il riconoscimento del suolo come bene comune, fonte di utilità sociale e patrimonio dei cittadini. A questo proposito si rammenta che la stessa Costituzione, nel richiamare all’Art. 41 la libertà dell’azione economica, stabilisce che questa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e all’Art. 42 rivendica alla legge la possibilità di porre limiti alla proprietà privata (inclusa quindi la proprietà dei terreni), limiti volti assicurarne la funzione sociale. Tra le fonti si ravvede l’opportunità di richiamare la Convenzione Europea sul Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con L. 9/1/2006 n. 14, che ricomprende entro la definizione di “paesaggio” tutti gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, sia quelli considerati eccezionali, sia quelli della vita quotidiana che quelli degradati. Non dovrebbe inoltre mancare il riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, soprattutto per quanto riguarda i piani paesaggistici di cui ogni Regione dovrebbe dotarsi.</p> |
| <p>§2. “Il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative al riuso delle aree già urbanizzate e alla rigenerazione delle stesse”.</p> | <p>Si ritiene che, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione Europea, il comma vada modificato aggiungendo il riferimento a misure di mitigazione e misure di compensazione preventive e obbligatorie, in un’area almeno di uguale dimensione (preferibilmente un multiplo intero), da adottare per gli interventi che, non esistendo alternative di recupero, comportano nuovo consumo di suolo. La non esistenza di tali alternative va certificata attraverso procedure stringenti stabilite per legge. Tale area, posta nel comune nel quale avviene la trasformazione, dovrebbe vincolarsi per un periodo congruo (e.g., 90 anni) a destinazione agricolo-forestale. Va in ogni caso garantita l'invarianza idraulica (tema molto sensibile dopo le alluvioni degli ultimi anni), e in particolare il recupero delle funzioni di filtraggio e alimentazione della risorsa idrica.</p> <p>Enunciare la necessità di mitigazione e compensazione preventiva a livello di principio dovrebbe evitare il proliferare di eccezioni ai principi stabiliti dai § 1, 3 e 4. Tuttavia sia l’ambito di applicazione di queste misure sia la normativa che le disciplina dovranno essere specificati in termini inequivoci. Riportiamo alcuni punti bisognosi di particolare cautela. Anzitutto, implementare una compensazione può richiedere – e di norma richiederà – un intervento preventivo di compensazione su aree non nella disponibilità del costruttore: si tratta perciò di normare severamente un “commercio” di titoli che potrebbe tendere a influenzare le decisioni urbanistiche in modo difforme dallo spirito del legislatore. In secondo luogo, occorre considerare che nel nostro Paese il movimento terra – necessario per le opere di compensazione – è storicamente soggetto a pericolose infiltrazioni criminali. Infine va tenuto a mente che il suolo fertile è un organismo vivente che richiede secoli per raggiungere il proprio equilibrio, e pertanto che la ri-fertilizzazione di un territorio non può essere un’operazione banale.</p> <p>Riteniamo vada inoltre specificato che le previsioni di espansione edificatoria degli strumenti urbanistici generali su terreni liberi (le zone “C” e “D” del DIM 1444/68) costituiscono indicazioni meramente programmatiche che possono essere oggetto di modifica se adeguatamente motivata.</p> |
| <p>§4. “Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione dell’attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo”.</p> | <p>Tra le politiche di valorizzazione e tutela della funzione agricola, rispetto al precedente DdL. 30/10/2013, si è eliminato l’importante utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, che si richiede di reintrodurre.</p> |

Art. 2: Definizioni

§1. Il DdL definisce il significato di “**superficie agricola**” (sub a), “**consumo di suolo**” (sub b), “**rigenerazione urbana**” (sub c). Il consumo di suolo è definito come “interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all’attività agricola”

Si concorda con le definizioni date, suggerendo tuttavia di precisare la definizione (b) parlando di “nuovi” interventi e includendo nella categoria “consumo di suolo” anche i lavori di **scavo** (ad es. le cave) e quelli che comportano rischi di **contaminazione** (ad es. le discariche). E’ poi necessario integrare le definizioni con “**impermeabilizzazione del suolo**” (quando il suolo si comporta come un mezzo impermeabile, anche attraverso compattazione), “**mitigazione**” (misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente e sul benessere), “**compensazione**” (misure progettate per recuperare o migliorare le funzioni del suolo impermeabilizzato attraverso de-impermeabilizzazione e ripristino delle condizioni naturali in altre aree) e “**invarianza idraulica**”. Tali integrazioni devono essere definite in modo assolutamente stringente, onde evitare che possano essere considerate dagli Enti locali in modo difforme dallo spirito con il quale sono concepite.

E’ inoltre importante **precisare** in modo inequivoco l’espressione “**non connessi all’attività agricola**” per evitare di escludere dal computo del consumo di suolo gli interventi edificatori in area agricola. Ricordiamo ad esempio che le serre e gli impianti di vivaistica sono origine di impermeabilizzazione e inquinamento delle falde profonde, e spesso collidono con il principio di tutela del paesaggio enunciato all’Art. 1. Alla stessa stregua, in termini di impermeabilizzazione e degrado del paesaggio, valgono i numerosissimi interventi di tipo residenziale, turistico o artigianale camuffati da usi agricoli (e basta spesso un piccolo intervento a determinare il degrado paesistico di un’intera zona).

Tale cautela non deve ovviamente tradursi in eccessivi vincoli alle strutture realmente funzionali alle attività agricole o al turismo inteso come integrazione dell’attività agricola, alla cui valorizzazione sarebbe insensato che il DdL si opponesse. Una possibilità consiste nel ricomprendere tutte le aree agricole, forestali e naturali tra le aree soggette a vincolo paesaggistico c.d. "Galasso" di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., obbligando quindi tutti gli interventi a dotarsi della preventiva "autorizzazione paesaggistica" (di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Art. 3: Limite al consumo di suolo

§1. “[...] in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è fissata la riduzione progressiva in termini quantitativi di consumo del suolo a livello nazionale”.

Si suggerisce di modificare riferendosi agli obiettivi stabiliti dalla **Unione Europea** e al consumo di suolo **netto**. Infatti, con l'approvazione del [7° programma di azione ambientale](http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm) (<http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm>) l'obiettivo non è più solo della Commissione Europea, ma dell'Unione e ha quindi maggiore peso politico. L'aggettivo “netto” introduce il principio del “bilancio di suolo a saldo zero”, conseguibile con misure di compensazione e di misure di de-impermeabilizzazione. In proposito si osserva che il consumo di suolo (land take) si riferisce alla destinazione d'uso e non necessariamente comporta impermeabilizzazione (soil sealing).

In generale, tuttavia, il Forum giudica l'obiettivo di riduzione progressiva **slegato da riscontri con le effettive esigenze**, e rileva inoltre come esso sia **mal definito e poco incisivo**. Il tasso di riduzione per giungere a zero nel 2050 non è precisato, e il 2050 è fra due generazioni: ipotizzando una riduzione lineare dai valori medi degli ultimi anni, il risultato sarebbe la cementificazione di tutte le residue piane agricole italiane. Il Forum ritiene quindi che occorra anticipare gli obiettivi dell'UE **con una progressione molto stringente**, specificata e non generica, **e in tempi brevi**: anche considerando che chi ha consumato di più in precedenza deve recuperare rispetto ad altri Stati membri. Di più, il Forum ritiene necessario **vietare** nuove previsioni edificatorie su superfici agricole di qualsivoglia classe d'uso del suolo, **fino alla redazione e validazione di un censimento del patrimonio edilizio** esistente (edifici, aree ed infrastrutture), atto a certificare il residuo inutilizzato, sottoutilizzato e/o recuperabile, per programmare la riorganizzazione degli insediamenti esistenti, la progressiva riduzione delle aree edificabili previste non necessarie perché basate su errate previsioni. Si dovranno inoltre inserire idonee disposizioni con le quali si preveda che le operazioni di censimento a cura dei Comuni dovranno essere attuate in un determinato e perentorio lasso di tempo, decorso il quale senza che il censimento sia stato concluso i Comuni non potranno autorizzare interventi edificatori privati e pubblici su suoli inedificati, né potranno adottare e/o approvare qualsivoglia variante urbanistica che preveda nuovi impieghi di superficie agricola.

La restrizione, a nostro giudizio, non avrà peraltro conseguenze drammatiche sull'industria edile per l'attuale congiuntura che vede lo stock di cubatura largamente eccedere la domanda. Anzi: il Forum ritiene che puntare **da subito** sulla riconversione urbana sia il modo migliore per **sviluppare tecnologie innovative** nel settore edile, così da porre le premesse per un **superamento della crisi strutturale** e non episodico.

- §2-8. I commi riportano le modalità per la misurazione del consumo di suolo e la sua riduzione. In particolare:
- §2. “Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza dello stesso Ministero”.
- §7. “[...] è istituito un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione del consumo di suolo sul territorio nazionale e l’applicazione della presente legge”.

Complessivamente si rileva che la procedura prevista dall’Art. 3 è eccessivamente **laboriosa e lunga**: circa 21 mesi (nel migliore dei casi) solo per arrivare a quantificare la riduzione del consumo di suolo a scala regionale, quantificazione che potrebbe essere già **definita e prevista dal testo di legge** in fase di prima applicazione. La stessa quantificazione della riduzione regionale dovrà poi ancora essere ripartita fra i vari Comuni, i quali dovranno predisporre e/o adeguare i propri strumenti di pianificazione. Il Forum insiste per una generale riduzione dei tempi e della complessità. La presente impostazione causerà infatti, a nostro avviso, nuovo consumo di suolo anche senza effettiva e dimostrata necessità.

Ci pare in ogni caso utile segnalare in particolare che:

- §2. Nel provvedimento di ultima istanza da un lato spicca l’assenza del Ministero dell’Ambiente, dall’altro appare complicato il riferimento a un concerto di più ministeri, che rischia di **richiedere tempi eccessivi e vanificare** di conseguenza la misura prevista.
- §3. Si ritengono non accettabili le “deroghe” sull’acquisizione e trasmissione dei dati inerenti le infrastrutture e gli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, oltretutto le opere d’interesse statale, in quanto anche i dati di dette opere dovrebbero essere censiti, registrati ed elaborati dai soggetti competenti.
- §8. La composizione del Comitato fa più pensare a un organo d’indirizzo politico che a uno strumento di analisi tecnica. Dal momento che esistono prestigiosi istituti terzi (ISPRA, ISTAT) si ritiene opportuno lasciare al Comitato la funzione di monitoraggio dell’applicazione della legge, riservando il monitoraggio del consumo di suolo a ISPRA con il supporto dell’ISTAT e delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente (Regioni e di Province Autonome) mediante idonei “registri di suolo” gestiti con tecniche GIS.

Art. 4: Priorità del riuso

- §1. Su stimolo delle Regioni, i Comuni individuano nei PRG di aree già interessate da processi di edificazione ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione ecc.
- §2. Le Regioni che non provvedono entro 180 giorni sono soggette a disposizioni uniformi emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta concertata da 4 Ministri e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni
- §3-4. I Comuni hanno 1 anno di tempo per provvedere alle disposizioni del §1, oltre il quale la Regione procede in via sostitutiva entro 90 giorni. Se ciò non accade al Comune inadempiente viene proibita la realizzazione di edifici privati che comportino uso di suolo ineditato.

Nel dettaglio, al §1 si ritiene che le Regioni, più che dettare disposizioni per "orientare", debbano "prescrivere/ vincolare" l'iniziativa dei Comuni alla rigenerazione urbana. Al §3, si ritiene che "l'individuazione delle aree" indicate al §1 debba anche essere "certificata" e/o "validata", in modo da responsabilizzare maggiormente il Comune che dovrà redigere detti importanti documenti; la stessa individuazione dovrà inoltre essere aggiornata con cadenza annuale.

La procedura generale, tecnicamente ineccepibile, **soffre tuttavia sul piano sanzionatorio** che andrebbe collegato anche al rispetto degli obiettivi di riduzione di cui all'Art. 3. Il Forum teme che la sanzione espressa dal §4 non sia deterrente bastevole a fermare le iniziative di edificazione dei Comuni, se non accompagnata da provvedimenti sanzionatori, come il **commissariamento** del Comune, il **taglio dei trasferimenti** finanziari (fondo di solidarietà comunale, L. 24/12/2012 n. 228; risorse per le regioni, DL 18/2/2000 n. 56), l'immediato divieto alla realizzazione di interventi edificatori di qualsivoglia tipologia e destinazione (privata e pubblica) che comporti consumo di suolo ineditato e non.

Come per l'Art. 3, anche la procedura prevista dall'Art. 4 è eccessivamente lunga: circa 18 mesi (nel migliore dei casi). Per questo motivo si ritiene che il termine di 1 anno concesso ai Comuni per individuare le aree sia eccessivo, lo stesso andrebbe sostituito con un più congruo termine di 180 giorni, ampiamente sufficiente per dette individuazioni.

Un aspetto delicato riguarda inoltre le conseguenze ambientali del riuso. Infatti, laddove il riuso comporta demolizione di immobili preesistenti, si ha generazione di inerti che, se smaltiti come finora sempre fatto, non fanno altro che creare **altro suolo infertile**. Perciò, a parere del Forum, è quanto mai opportuno un riferimento preciso alla Direttiva Europea 2008/98/Ce (<http://www.ambienteambienti.com/tag/direttiva-europea-200898ce>) che impone di arrivare a riciclare **minimo il 70% dei rifiuti inerti da cantiere entro il 2020**, e al DL 205/2010 che l'ha prontamente recepita a seguito della bassissima percentuale di riciclo attuale (in media intorno al 10%). Riciclare materiale da demolizione permette di ridurre l'escavazione di minerali di cava, con conseguente impatto positivo sia sul paesaggio, sia sui rischi idrogeologici (si veda il rapporto Cave 2011 di Legambiente <http://www.vita.it/ambiente/energia/riciclare-invece-di-estrarre-la-nuova-vita-dell-edilizia.html>).

Art. 5: Divieto di mutamento di destinazione

| | |
|--|--|
| <p>§1. Le aree agricole che hanno ottenuto aiuti di Stato o europei non possono mutare destinazione d'uso per 5 anni (escluse opere pubbliche), né possono edificare per usi diversi da quello agricolo. Si specifica inoltre che "l'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma notifica la concessione dell'aiuto al comune sul territorio del quale insistono i terreni per i quali sono erogati gli aiuti di cui al presente comma, ai fini della conseguente annotazione del vincolo sul certificato di destinazione urbanistica".</p> | <p>Il Forum ritiene il limite temporale dei 5 anni troppo limitato per un'effettiva tutela dei terreni agricoli rimasti, e suggerisce l'estensione ad almeno 10 anni).</p> <p>Rileva inoltre che la comunicazione al Comune di cui al virgolettato servirà non tanto per l'apposizione del vincolo sul certificato di destinazione urbanistica (il certificato è necessario solamente in caso di alienazione dei terreni) quanto, solamente, per mettere a conoscenza il Comune del vincolo.</p> |
| <p>§2. La disposizione del §1 dev'essere riportata negli atti di compravendita.</p> | |
| <p>§3. Definisce le sanzioni per inadempienza.</p> | <p>Il comma fa riferimento ai "divieti di cui ai commi 1 e 2", ma il §2 contiene prescrizioni, non divieti. In proposito non si ritiene congruo aver eliminato la "nullità dell'atto" in caso d'inadempienza delle prescrizioni del §2; , nel contempo si ritiene congruo prevedere/estendere l'indicata sanzione pecuniaria anche per la violazione degli obblighi di cui al comma 2.</p> |

Art. 6: Misure di incentivazione

| | |
|--|--|
| <p>§1. I Comuni in regola con le norme previste dal DdL (registrati come all'Art. 7) hanno priorità di concessione di finanziamenti da Stato o Regione per la rigenerazione urbana.</p> | <p>Per promuovere l'effettivo riutilizzo del patrimonio edilizio esistente inutilizzato, sottoutilizzato e da recuperarsi, si ritiene che il termine "prioritariamente" debba essere sostituito con il termine "esclusivamente".</p> |
| <p>§2. Stesso ordine di priorità a privati che vogliono recuperare edifici fatiscenti in città o campagna.</p> | |

Art. 7: Registro degli enti locali

| | |
|--|--|
| <p>§1. Si istituisce il registro degli enti locali che hanno adeguato gli strumenti urbanistici in armonia con gli obiettivi del decreto.</p> | <p>Nessuna osservazione in merito all'istituzione del registro, salvo la richiesta di applicazione dei criteri più rigorosi possibile.</p> |
|--|--|

Art. 8: Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi

| | |
|--|--|
| <p>§1. "I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici".</p> | <p>Il Forum approva l'articolo senza riserve, suggerendo tuttavia di aggiungere più esplicitamente: interventi di rinaturalizzazione di aree degradate e manutenzione straordinaria del patrimonio comunale nel limite massimo del 30%, prevedendo inoltre che detti proventi siano versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune.</p> <p>Per l'effettiva operatività della disposizione, molto condivisa, si ritiene debba essere prevista anche l'abrogazione dell'ambiguo §3 dell'Art. 4 L 14/1/2013 n. 10. Inoltre, per una maggior cautela e chiarezza di questa importante disposizione, si ritiene opportuno esplicitare (ancorché sia sottinteso) che "è fatto divieto agli Enti Locali di utilizzare i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi, per le spese correnti e per scopi diversi dalle finalità indicate al §1".</p> |
| <p>§2. Abrogazione del §8 dell'Art. 2 della L. 244, 24 dicembre 2007</p> | |

Art. 9: Disposizioni transitorie e finali

| | |
|--|---|
| <p>§1. “Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo in edificato”.</p> | <p>Il Forum ritiene questa parte del comma irricevibile, poiché stabilisce una moratoria di fatto – addirittura salvando, oltre ai procedimenti già autorizzati alla data di entrata in vigore, anche tutti i procedimenti in corso – e si presenta quindi in aperto contrasto con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo enunciati. Sugeriamo di prevedere una sospensione dell’efficacia dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale relativi a interventi di qualsivoglia natura sul suolo libero non edificato/infrastrutturato – con la sola esclusione degli interventi già autorizzati – fino a quando non si sia redatto e certificato/validato il prescritto censimento del patrimonio edilizio esistente (edifici, aree ed infrastrutture) e si sia approvata una modifica al vigente strumento di pianificazione che riduca le aree edificabili non necessarie (in quanto basate su errate e non reali previsioni demografiche).</p> |
|--|---|